

del 22 dicembre 1993

che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 3, punto A 1) della direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (4), stabilisce le norme, per quanto concerne la vaccinazione contro la malattia di Newcastle, dei branchi da cui provengono le carni di volatili da cortile destinate a Stati membri o regioni di Stati membri il cui status è stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (5);

considerando che è necessario stabilire le norme in materia di vaccinazione contro la malattia di Newcastle da applicare a decorrere dal 1° gennaio 1993 per quanto concerne gli scambi di carni fresche di volatili da cortile destinate a Stati membri o regioni di Stati membri il cui status è stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE;

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 92/66/CEE (6) sulle misure di lotta contro la malattia di Newcastle e la direttiva 92/40/CEE (7) sulle misure di lotta contro l'influenza aviaria, consentendo così di semplificare la direttiva 91/494/CEE;

considerando che è opportuno prevedere un'alternativa all'impiego del bollo speciale di cui all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE;

considerando che è necessario modificare le norme in materia di scambi con i paesi terzi per garantirne l'equi-

valenza a quelle applicate agli Stati membri, in modo particolare per quanto concerne la malattia di Newcastle e l'influenza aviaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/494/CEE è modificata nel seguente modo:

1) All'articolo 3, il punto A 1) è sostituito dal seguente testo:

«1) che, dal momento in cui sono sgusciati, abbiano soggiornato sul territorio della Comunità o che siano stati importati da paesi terzi conformemente ai requisiti del capitolo III della direttiva 90/539/CEE. Le carni di volatili da cortile destinate a Stati membri o regioni di Stati membri il cui status sia stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della suddetta direttiva devono provenire da volatili che non siano stati vaccinati con un vaccino vivo contro la malattia di Newcastle nei trenta giorni precedenti la macellazione.

Tale norma sarà oggetto di un nuovo esame del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione prima che entri in vigore la legislazione comunitaria volta ad armonizzare l'impiego del vaccino contro la malattia di Newcastle, ed al più tardi il 31 dicembre 1994.»

2) All'articolo 3, punto A 2), il secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

«— non situata in una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive che prevedano controlli sulle carni di volatili da cortile conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale i volatili sono sensibili;».

3) I paragrafi seguenti sono aggiunti all'articolo 5:

«3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, nel caso di una epizootia della malattia di Newcastle le carni fresche di volatili da cortile possono essere munite, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1; punto A, lettera e) della direttiva 71/118/CEE, del bollo sanitario definito all'allegato I, capitolo X, punto 44, lettere a) e b) della direttiva 71/118/CEE, purché le carni provengano da volatili da cortile:

a) originari di un'azienda situata nella zona di sorveglianza di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della

(1) GU n. C 89 del 31. 3. 1993, pag. 8.

(2) GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 26.

(3) GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 50.

(4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

(5) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

(6) GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

(7) GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 1.